



SCADENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2015

Entro lunedì 5 ottobre

MANIFESTAZIONI SPORTIVE A PAGAMENTO.

1. Compilazione prospetto biglietteria e abbonamenti.

Le associazioni sportive che percepiscono corrispettivi – nella forma di abbonamenti - per l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, sono tenute entro oggi (ai sensi del DPR 13 marzo 2002, n. 69) alla compilazione del prospetto riepilogativo degli abbonamenti rilasciati durante il mese precedente (**Mod. SD/2**).

Entro giovedì 15 ottobre

TITOLARI DI P.IVA. IN REGIME '398

2. Compilazione registro IVA minori.

Per le associazioni che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/91, oggi scadono i termini per la compilazione del registro IVA minori (DM 11/2/97) per quanto riguarda le attività di natura commerciale svolte nel mese precedente.

Entro venerdì 16 ottobre

DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI

3. Versamento ritenute fiscali su premi e compensi sportivi.

Entro oggi devono essere versate, tramite il consueto modello F24, le ritenute effettuate su rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi per prestazioni sportive dilettantistiche eccedenti la quota annua di esenzione pari a Euro 7.500,00 e pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente.

4. Versamento delle ritenute fiscali sui compensi per collaborazioni occasionali coordinate e collaborazione coordinate e continuative.

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute alla fonte sui compensi erogati in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o collaborazione occasionale coordinata nel mese precedente (*codice tributo 1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente*).

5. Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo.

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute a titolo di acconto operate sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori autonomi titolari di partita IVA o in regime di collaborazione occasionale non coordinata (*codice tributo: 1040 - Redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni*).

6. Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati.

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute alla fonte su premi (non di natura sportiva) e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente (*codici tributo: 1046 - premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; 1047 - premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni; 1048 – altre vincite e premi*).

7. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati a collaboratori autonomi (collaborazioni occasionali, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazione coordinate e

continuative e associati in partecipazione con apporto di lavoro).

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali coordinati, associati in partecipazione con apporto di lavoro e collaboratori occasionali non coordinati (questi ultimi quando abbiano superato il tetto annuale di esenzione di 5.000 euro). Si utilizzerà il codice tributo C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il codice tributo CXX per i non iscritti.

8. Versamento dei contributi ENPALS

Scade oggi il termine di versamento dei contributi ENPALS dovuti in relazione a prestazioni lavorative rese nel mese precedente. Il codice tributo con cui versare, tramite modello F24, questo contributo è il CCSP per sportivi professionisti e CCLS per i lavoratori dello spettacolo.

TRIBUTI

9. Versamento delle imposte: saldo e primo acconto.

Per le associazioni con esercizio sociale concluso il 30 aprile 2015 oggi scade il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio 2014/2015, e del 1°acconto – ove dovuto - per l'esercizio 2015/2016.

10. Imposta sugli intrattenimenti per attività continuative non gratuite.

Le associazioni che hanno svolto nel corso del mese precedente attività di intrattenimento in modo continuativo a titolo non gratuito, devono versare entro oggi la relativa imposta sugli intrattenimenti. Il codice tributo con cui versare tramite modello F24 questa imposta è il 6728 (N.d.R.: *le attività sportive non sono assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti*).

**MANCATI VERSAMENTI
NEL MESE PRECEDENTE**

11. Ravvedimento

Entro oggi è possibile sanare gli omessi versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il termine ultimo del 16 settembre 2015, versando – mediante Modello F24 – le imposte e le ritenute, unitamente alla maggiorazione degli interessi legali pari al 1% (su base annua, da calcolare giorno per giorno) e della sanzione pari al 3%. Trascorso tale termine sarà ancora possibile effettuare il ravvedimento operoso sugli omessi versamenti ma con l'applicazione di una sanzione maggiorata pari al 3,75%, fermo restando gli altri obblighi.

Entro lunedì 26 ottobre (il 25 è festivo)

**ACQUISTI E/O CESSIONI
INTRACOMUNITARIE**

12. Modello Intra 1 e 2: comunicazione trimestrale

Le associazioni con partita iva trasmettono entro oggi il Modello INTRA 1 (relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi) e/o INTRA 2 (relativo agli acquisti intracomunitari di beni inerenti le attività commerciali e servizi ricevuti). La comunicazione trimestrale riguarda le operazioni dei mesi di luglio, agosto e settembre.

13. Modello Intra 1 e 2: comunicazione mensile (per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione, un ammontare totale trimestrale pari o superiore ad € 50.000,00)

Le associazioni con partita iva trasmettono entro oggi il Modello INTRA 1 (relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi) e/o INTRA 2 (relativo agli acquisti intracomunitari di beni inerenti le attività commerciali e servizi ricevuti). La comunicazione mensile riguarda le operazioni del mese precedente.

Entro lunedì 2 novembre (il 31 ottobre cade di sabato)

DATORI DI

14. Invio Modello EMens all'INPS.

Sede Legale: Via S. Maria Maggiore 1 - 40121 Bologna –

Tel. 051/ 23.89.58 - **Fax** 051/22.52.03 – **Email:** info@arseasrl.it–

C.F e P.IVA 02223121209 - **Iscrizione R.E.A.** 422044 **Camera di commercio di Bologna**

LAVORO/COMMITTENTI. Entro oggi gli enti associativi che abbiano instaurato rapporti di lavoro dipendente ovvero collaborazione di lavoro autonomo (*collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni coordinate e continuative a progetto, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazioni occasionali tenuti a versare i contributi Inps, associazioni in partecipazione con apporto di lavoro quando l'associante non sia iscritto ad albi o registri*) sono tenuti ad inviare per via telematica il modello EMens recante i dati retributivi e contributivi relativi a compensi erogati nel mese precedente.

DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI.

15. Presentazione della dichiarazione telematica (Unico ENC + Dichiarazione IRAP).

Le associazioni con **esercizio concluso al 31/01/2015** devono effettuare entro oggi la presentazione delle dichiarazioni in via telematica.

16. Comunicazione INTRA 12

Entro oggi sono tenuti ad effettuare questa comunicazione gli enti non commerciali che si trovano nelle seguenti condizioni:

1) associazione senza Partita IVA

- a) che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;
- b) che ha effettuato acquisti intracomunitari di beni soggetti ad IVA di importo superiore ad euro 10.000,00;

2) associazione con partita IVA con riferimento agli acquisti inerenti le attività di carattere istituzionale.

Il modello Intra 12 deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati relativamente agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, utilizzando il nuovo Modello.

IMPOSTE E TARIFFE.

17. Versamento secondo o unico acconto Ires e Irap.

Le associazioni con esercizio sociale concluso il 30/11/2014 entro oggi devono, se tenute, effettuare il versamento del secondo o unico acconto per l'esercizio 2014/2015.